



SENT. N. 233/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere
Dott. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al nr. **24562** del Registro di Segreteria,
promosso dal:

- Sig. **M.C.A.A.**, nato a *omissis*, in
data *omissis* (cod. fisc. *omissis*), residente ad *omissis*,
Via *omissis*, rappresentato e difeso, giusta procura in
calce al ricorso, dall'Avv. Santino SPINA (cod. fisc. SPNSTN87L07G273I),
del Foro di Palermo, con studio sito in Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A,
il quale riferisce di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente
procedimento al seguente indirizzo PEC: *santinospina@pecavvpa.it*, o al
seguente numero di fax: 091/204869, ricorso proposto

avverso:

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, con cod.fisc. 8007870587 e sede legale in Roma,
via Ciriaco De Mita n. 21, e con sede territorialmente competente in persona del
Dirigente *pro-tempore*, sita in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 3, per
conseguire l'accertamento:

- del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. 50649976, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973, e per la dichiarazione del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'importo della pensione, dovuta al ricorrente medesimo, con ricalcolo sulla base dell'aliquota, prevista dall'art. 54 DPR n. 1092/1973, come interpretata e precisata dalle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e, per l'effetto, con condanna dell'INPS alla corresponsione della pensione, così adeguata, ed alla conseguente corresponsione delle differenze pensionistiche dovute, oltre interessi legali e rivalutazione, fino all'effettivo soddisfo;

- del diritto del ricorrente al ricalcolo della medesima pensione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/1997, con accessori e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

Uditi, nella pubblica Udienza del 7 luglio 2026, il relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, l'Avvocato Clara BIGINELLI, giusta delega, per il ricorrente, nonché l'Avvocato Silvia ZECCHINI per l'INPS, giusta procura generale alle liti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453, convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 1° aprile 1981 al 1° settembre 2022, data del suo collocamento in pensione, è, ad oggi, titolare della pensione n. 50649976, calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Torino dal 1° settembre 2022.

Il ricorrente, alla data del 31.12.1995, aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 17 anni e 7 mesi (giusta documentazione agli atti), vantando un sistema pensionistico, elaborato con il sistema di calcolo misto.

Il ricorrente lamenta, in questa sede, attraverso il ricorso giurisdizionale all'esame, che l'INPS abbia determinato la liquidazione della pensione, applicando l'aliquota prevista dall'art. 44, del d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella prevista dall'art. 54, del medesimo d.P.R., come invece - a parere del ricorrente - si sarebbe dovuto fare, in relazione alla posizione del medesimo, e richiama giurisprudenza favorevole (v., Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 279/2024).

Pertanto, il ricorrente espone che, essendo andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non avendo potuto optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, in quanto facente parte della Polizia di Stato e, pertanto, rientrante nel personale escluso dal citato istituto, ha domandato all'INPS il ricalcolo della propria pensione, ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo, previsto dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 (c.d. moltiplicatore), visto che dall'analisi del proprio Mod. 5007 tale beneficio

non risultava inserito correttamente.

La richiesta, inoltrata in data 17 settembre 2025, tramite il difensore alla direzione provinciale territorialmente competente dell'Inps, non ha trovato, tuttavia, risposta da parte della adita Direzione Provinciale.

Né alcun riscontro risulta pervenuto al ricorrente a seguito dell'ulteriore istanza, dal medesimo proposta sempre tramite il difensore, il 28 ottobre 2025 all'Inps territorialmente competente per il ricalcolo della pensione, ai sensi dell'invocato menzionato incremento figurativo.

Pertanto, il sig. A. richiede, con il presente ricorso giurisdizionale, l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, con conseguente diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'INPS si è costituito in giudizio, con memoria depositata l'8 giugno 2026.

Con la detta memoria l'ente previdenziale ha chiesto, in relazione alla richiesta di riliquidazione della pensione con applicazione del coefficiente di cui all'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, una declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Ciò per aver l'ente previdenziale riferito nella nota di aver provveduto alla richiesta riliquidazione a far data dal mese di maggio 2026, attraverso relativo provvedimento di determina, parimenti, depositato in atti, con riconoscimento degli arretrati con interessi nei limiti di legge.

Con riguardo alla seconda domanda, di cui al ricorso all'esame, l'Inps nulla risulta aver controdedotto in sede di costituzione in giudizio.

Con memoria depositata in data 26 giugno 2026 la difesa del ricorrente si è associata alle conclusioni dell'ente previdenziale, chiedendo una pronuncia di

cessazione della materia del contendere, quanto alla prima domanda.

Quanto alla seconda domanda del ricorso, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento integrale, con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario, riproponendo le argomentazioni di cui al ricorso.

All'udienza del 7 luglio 2026, la difesa, in persona del difensore designato, giusta delega, sostituto d'udienza, ha insistito per la declaratoria della cessazione della materia del contendere quanto alla prima domanda mentre, con riguardo alla seconda domanda, ha richiamato le conclusioni agli atti, con richiesta di accoglimento della pretesa attorea corrispondente.

La difesa dell'Inps, a sua volta, si è associata nella richiesta di cessazione della materia del contendere quanto alla prima domanda, richiedendo, al contrario, con riferimento alla seconda pretesa attorea il rigetto della stessa per infondatezza.

La causa è stata decisa ed è stata data lettura del relativo dispositivo, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

Considerato in

DIRITTO

1. Con riferimento alla prima domanda, di cui al ricorso, all'udienza odierna il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, da parte dell'Inps, con il cedolino di maggio 2026, della somma richiesta con l'atto introduttivo del ricorso, compresi arretrati con l'aggiornamento della pensione, ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell'INPS, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.

La difesa dell'INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere,

rimettendosi, in punto spese, alla decisione del Giudice.

Dagli atti del giudizio risultano, in effetti, sussistere i presupposti per l'effettiva cessazione della materia del contendere, che, in effetti, deve essere dichiarata in conformità alla richiesta congiunta delle parti.

2. Con riguardo alla seconda domanda, Il ricorso è infondato avendo l'Istituto previdenziale dimostrato *per tabulas* la corretta applicazione della disciplina vigente nella soggetta materia.

A tal fine, si richiama di seguito la normativa applicabile alla fattispecie all'esame.

Al riguardo, l'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 stabilisce che: "...Per il personale di cui all'articolo 1 [personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco] escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".

Il beneficio *in oggetto* va interpretato restrittivamente e limitato al personale,

escluso dall'ausiliaria ma pur sempre collocabile in quiescenza per limiti di età. Ne consegue che l'odierno ricorrente, cessato dal servizio per limiti di età, rientra nella platea dei beneficiari.

Thema decidendum non è la spettanza del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del D.L. n. 165/1997, bensì le modalità di applicazione dell'incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto, come sopra detto, dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

Dall'esame degli atti di causa risulta, infatti, che l'INPS abbia regolarmente applicato in favore del ricorrente il beneficio del moltiplicatore, di cui alla citata disposizione di legge, incrementando il montante contributivo dell'importo derivante dalla moltiplicazione per cinque del risultato dell'ulteriore moltiplicazione tra base imponibile dell'ultimo anno di servizio e l'aliquota di computo della pensione.

In adesione a recente pronuncia sul punto della Sezione (v., Sez. Piemonte, sent. n. 78/2026), ed analizzando il foglio, agli atti, di calcolo della pensione liquidata al ricorrente risulta, invero, che l'imponibile retributivo dell'ultimo anno di servizio (dal 1° settembre 2022, data di cessazione dal servizio al 31 agosto 2021) è stato correttamente incrementato della misura di 5 volte.

Ciò in quanto, sulla base della lettera della legge, la norma non consente l'interpretazione proposta dal ricorrente, il quale computa la base imponibile "annualizzando" la retribuzione mensile, vale a dire, prendendo l'ultima retribuzione mensile e moltiplicandola per il numero di mensilità annuali.

Come appunto precisato dalla Sezione, la norma in esame non giustifica simile

interpretazione, posto che per “ultimo anno di servizio” deve intendersi la retribuzione dei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto, quindi, il periodo di tempo compreso tra il 31 agosto 2021 ed il 1° settembre 2022.

Giusta, infatti, le risultanze del foglio di calcolo agli atti, per l’anno 2021 è indicato un montante contributivo rivalutato, cui si aggiunge l’importo del montante contributivo dell’anno successivo (derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva sulla base imponibile retributiva), di modo che nell’ultima colonna viene indicato il montante complessivo, frutto della somma del montante rivalutato derivante dal 2021 con i contributi del 2022.

Il relativo importo, quindi, sconta già la retribuzione del 2021 che, detto in altri termini, viene già considerata una volta.

Sul punto, l’INPS nella nota difensiva ed anche nel corso dell’odierna udienza, ha precisato che “Sostanzialmente l’interpretazione di controparte equivarrebbe a postulare l’erogazione di una somma, in aggiunta a quella prevista dall’inequivocabile testo della norma, con un vantaggio esponenziale rispetto a coloro che optassero per l’ausiliaria , sicché, un istituto nato come compensazione del mancato godimento dell’ausiliaria porterebbe tali soggetti a trovarsi in una posizione di gran lunga migliorativa rispetto a coloro che accedono all’ausiliaria stessa”.

Di conseguenza, operando sul montante complessivo del 2021 il beneficio del menzionato articolo 3, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1997, n.165, il montante va incrementato di un importo pari “a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione” o, il che è la stessa cosa, pari a 5 volte il montante contributivo annuale (*id est*, base imponibile * aliquota contributiva).

Non potendo, quindi, condividere l'operazione di calcolo in termini meramente retributivi, appare condivisibile la recente tesi sostenuta dalla Sezione, secondo cui l'incremento sul montante contributivo (che già tiene conto della contribuzione dell'ultimo anno di servizio) non è rappresentato dal multiplo della retribuzione imponibile ma dal multiplo di tale retribuzione previamente moltiplicato per l'aliquota contributiva.

Se ne deduce, in condivisione, che occorre tener conto effettivamente dei montanti contributivi e non solo della base imponibile, così da garantire che l'incremento finale non sia di sei volte bensì di 5 volte in aggiunta al montante contributivo dell'anno in corso già computato.

Il motivo per cui non appare condivisibile la tesi di ricorso è quella di sommare l'imponibile retributivo del 2021 al suo quintuplo, senza tenere conto che il 2021 appare già valorizzato una volta nel calcolo del montante contributivo complessivo.

Da ciò deriva che, optando per la tesi proposta dal ricorrente, si arriverebbe a valorizzare – indebitamente - per 7 volte la retribuzione dell'ultimo anno di servizio, circostanza che si pone in aperto contrasto con il dato normativo (v., Corte conti, sez. Piemonte, sent. n. 78/26).

3. Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni, in relazione alla seconda domanda, il ricorso deve essere respinto.

4. Visto l'art. 31 del codice di giustizia contabile, le spese di lite possono essere compensate tra le parti stante la soccombenza reciproca.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,

in riferimento alla prima domanda di cui al ricorso,

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere,

e, con riferimento alla seconda domanda,

RIGETTA

il ricorso.

Spese di lite compensate, stante la soccombenza reciproca delle parti.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 7 luglio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13/07/2026

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento del Giudice ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Torino, 13/07/2026

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente